

Avv. Michele De Fina
via S. Stefano 29 (40125) – Bologna
tel. 051 272768 – fax 051 225974



Sindaco

Bologna, 24 gennaio 2014

RACCOMANDATA

Ill.mo Sig.
**Sindaco del Comune di
Sant'Onofrio**
Via Raffaele Teti, n. 5
89843 - Sant'Onofrio (VV)

Oggetto: ricorso r.g. n. 1602/2013 proposto innanzi al TAR Calabria – sede di Catanzaro – dal
Comune di Sant'Onofrio avverso provvedimento regionale di localizzazione di discarica rifiuti.

Con riferimento al ricorso di cui all'oggetto, sono lieto di informarLa che all'udienza del 23 gennaio 2014, fissata per la discussione dell'istanza cautelare, il TAR – preso atto che la Regione Calabria ha comunicato alla società Ecolux s.r.l. l'avvio del procedimento di annullamento in autotutela, sulla base dei rilievi mossi da questa difesa, dell'atto regionale di autorizzazione alla localizzazione di una discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel territorio comunale di Sant'Onofrio – ha disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo del Tribunale. Il medesimo, pertanto, sarà considerato automaticamente definito (senza, cioè, la necessità di ulteriori provvedimenti del giudice) al momento della conclusione del procedimento di autotutela.

Distinti saluti.

Avv. Michele De Fina

1
AGDEFINA



REGIONE CALABRIA
 Dipartimento Politiche dell'Ambiente

Regione Calabria
 Protocollo Generale - SIAR
 N. 0007139 del 10/01/2014



* 0 0 0 7 1 1 2 1 3 6 *

Regione Calabria
 Protocollo Generale - SIAR
 N. 0011238 del 15/01/2014



* 0 0 0 7 1 3 4 5 3 9 *



CT 5590
 E. Ventura
 Ditta Ecolux S.r.l.
 Via Strada per Tro s.n.c.
 89841 - Filandari (VV)

15 GEN 2014

Oggetto: Comunicazione di avvio del procedimento di annullamento di autotutela, ai sensi dell'art. 21 nonies L. 241/1990 del DDG n. 10158 del 12.07.2013 avente ad oggetto "progetto per la realizzazione di una discarica in località Tozza Palombaro nel territorio del Comune di Sant'Onofrio (VV)" Giudizio di Compatibilità Ambientale.

Premesso che:

- su istanza della ditta Ecolux srl con sede in Filandari (VV) il Nucleo VIA -VAS -IPPC nella seduta del 12.06.2013 ha sottoposto a valutazione di impatto ambientale il progetto di realizzazione di una discarica in Località Tozza Palombaro nel territorio del comune di Sant'Onofrio (VV);
- con DDG n. 10158 del 12.07.2013, su parere favorevole del predetto Nucleo, è stato decretato il giudizio di compatibilità ambientale per il progetto di che trattasi;
- con nota dell'Avvocatura prot. 362006 del 20.11.2013, acclarata agli atti del Servizio in data 4.12.2013, è stato trasmesso ricorso per l'annullamento - previa sospensiva - del decreto sopra citato e dell'allegato Parere del Nucleo VIA-VAS-IPPC del 12.06.2013, proposto dinanzi al TAR Calabria dal Comune di S. Onofrio;
- nell'impugnativa in questione l'amministrazione ricorrente ha dedotto - tra l'altro - la violazione di legge e falsa applicazione del punto 2.1. dell'Allegato 1 del D. lgs 36/2003;
- si è reso necessario un supplemento istruttorio, da parte dell'Ufficio preposto, nel corso del quale si è rilevato che nel parere tecnico datato 12.06.2013, il Nucleo VIA-VAS-IPPC, ha testualmente richiesto l'acquisizione del parere vincolante da parte del Dipartimento Lavori Pubblici della Regione Calabria, in ragione dell'esistenza del vincolo connesso alle aree ad elevata vulnerabilità sismica, per quanto concerne la localizzazione della discarica;
- alla luce delle verifiche (per come di seguito meglio specificate), si è appurata, invece, la natura inderogabile del divieto di cui al succitato disposto di legge (Allegato 1 del D. lgs 36/2003 punto 2.1. "Ubicazione") per l'ubicazione di discariche per rifiuti pericolosi, quale quella prevista nel progetto sottoposto alla valutazione del Nucleo VIA-VAS-IPPC;

Rilevato, in particolare, che:

- ai sensi del punto 2.1. dell'Allegato 1 del D. lgs 36/2003 gli impianti di discarica di rifiuti pericolosi non vanno ubicati "in aree interessate da fenomeni quali faglie attive, aree a rischio sismico di 1° categoria così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64 e, provvedimenti attuativi, e aree interessate da attività vulcanica, ivi compresi i campi solforici che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti",
- la normativa sopracitata consente una deroga al divieto di cui sopra solo ed esclusivamente per gli impianti di discarica di rifiuti non pericolosi, mediante provvedimento motivato delle Regioni, che "possono autorizzare la realizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi nei siti sopradescritti".

Considerato che:

- per come evincesi dal parere di compatibilità ambientale - sezione "Vincoli esistenti"- espresso dal Nucleo VIA-VAS-IPPC nella seduta del 12.06.2013, la zona ove è ubicata la discarica di che trattasi ricade in aree a rischio sismico di 1° categoria, così come classificate dalla legge 2 febbraio 1974, n.64;
- il progetto sottoposto alla valutazione del Nucleo VIA-VAS-IPPC, ai fini del giudizio di compatibilità ambientale, attiene alla realizzazione di una discarica preposta alla raccolta e allo smaltimento di "tutti i rifiuti di natura pericolosa e non pericolosa di cui all'All. d del D.lgs 205/2010 Codice da 01 a 20 (rifiuti urbani);
- più specificatamente, secondo quanto emerge dalla relazione tecnica descrittiva del progetto in parola, la discarica, ai sensi dell'art 4 del D. lgs 36/2003, si classifica come discarica per rifiuti pericolosi;

Preso atto che:

- il progetto in questione, attese le caratteristiche proprie della realizzanda discarica per come indicate dalla ditta proponente (quale discarica per rifiuti pericolosi) e la classificazione della relativa area di localizzazione (zona sismica di 1° categoria) deve ritenersi assoggettato al divieto assoluto di ubicazione di cui al punto 2.1. dell'Allegato 1 del D.lgs 36/2003;

Dipartimento Politiche dell'Ambiente - Viale Isonzo 414 - 88100 Catanzaro - servizi07.ambiente@pcc.regione.calabria.it



REGIONE CALABRIA

Dipartimento Politiche dell'Ambiente

- non risultano sussistenti nel caso di specie i presupposti di legge per l'applicazione della deroga di cui alla normativa soprarichiamata, atteso che il predetto progetto riguarda la realizzazione di una discarica per rifiuti pericolosi e il parere reso a riguardo dal Nucleo VIA-VAS-IPPC non fornisce indicazioni sulle valutazioni di carattere tecnico volte ad escludere l'applicabilità del suddetto divieto al caso di specie.

Considerato che

- l'art. 21 nonies comma 1 l. 241/1990 s.m.i. "stabilisce che il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'art 21 -octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge";
- il DDG n. 10158 del 12.07.2013 - e l'allegato parere del Nucleo VIA VAS-IPPC del 12.06.2013 - di compatibilità ambientale è stato adottato in difformità a quanto previsto dalle disposizioni di cui al punto 2.1. dell'Allegato 1 del D. lgs 36/2003;
- allo stato degli atti e con riferimento alla valutazione della localizzazione dell'impianto in questione, risulta sussistente l'inosservanza della succitata normativa e, pertanto, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati;
- la positiva valutazione di impatto ambientale non esaurisce ogni aspetto della procedura autorizzativa e non è, pertanto, idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento e - nel caso di specie - sui lavori di realizzazione e sull'esercizio della discarica in questione (possibili - per come evincesi dal decreto impugnato - solo con il rilascio dell'AIA);
- la situazione sopra evidenziata rende opportuno aprire un procedimento di annullamento in autotutela del decreto dirigenziale sopra indicato;
- Tutto quanto sopra esposto - ai sensi dell'art 7 L. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i.-

SI COMUNICA

L'avvio - ex art. 21 nonies, comma 1 l. 7.08.1990 n. 241 e s.m.i. - del procedimento per l'annullamento in autotutela, da adottare con apposito decreto, del DDG n. 10158 del 12.07.2013" avente ad oggetto "progetto per la realizzazione nuova discarica per rifiuti pericolosi e non pericolosi" in località Tazza Palombata nel Comune di S. Onofrio (VV)"

Si fa presente che si stima di concludere il procedimento in questione, con atto espresso, entro 90 giorni dalla ricezione del presente avviso di parte di Codesta ditta.

In ordine all'accesso alla relativa documentazione procedimentale ed alla eventuale presentazione di documenti ed osservazioni, si rappresenta che:

- la documentazione relativa al presente procedimento è consultabile presso l'ufficio VIA, Settore 3-Servizio 7, di questo Dipartimento, previo contatto telefonico (Referente Ufficio VIA Dott. Antonio Larosa - tel. 0961/854083) nei giorni ed orari di apertura al pubblico (lunedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30)
- eventuali osservazioni e produzioni documentali dovranno essere depositate all'attenzione del Dirigente del Servizio 7, responsabile del procedimento, presso lo scrivente Dipartimento entro e non oltre giorni 10 (dieci) dalla ricezione della presente.

Distinti saluti.

Il Dirigente di Servizio 7
Ing. Gabriele Amato



Il Dirigente Generale
Ing. Bruno Guattieri